



COMUNE DI BUGUGGIATE

Provincia di Varese

21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1 – e-mail protocollo@comune.buguggiate.va.it

PEC protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120



Ordinanza n. 11 del 25/05/2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 2 DEL D.LGS NR. 267 DEL 18/08/2000 E DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23/12/1978 N. 833, IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, QUALI MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA.

AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO: RIAPERTURA PARCHI E AREE VERDI COMUNALI.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione della medesima O.M.S. dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i decreti legge n. 6 del 23 febbraio («Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»), e n. 9 del 2 marzo 2020 ("Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19") e n. 19 del 25 marzo 2020 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19") e n. 33 del 16 maggio 2020 ("Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19");

CONSIDERATI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 08, 09, 11 e 22 marzo, nonché i successivi D.P.C.M. del 10 e 10 aprile 2020 e l'ultimo del 17 maggio 2020;

PRESO ATTO inoltre che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n. 514 del 2 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020, n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell'11 aprile 2020, n. 532 del 24 aprile 2020 e n. 537 del 30 aprile 2020, n. 539 del 3 maggio 2020, n. 541 del 7 maggio 2020, n.547 del 17 maggio 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ("Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale"), con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. e) che prescrive: *e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza*

di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; "

CONSIDERATA altresì l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Buguggiate nr. 7 del 30 aprile 2020, con la quale era stata disposta la chiusura delle aree verdi comunali;

RICHIAMATA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 50 comma 2 0 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, con una diminuzione dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla riapertura dei parchi e delle aree verdi comunali - ad esclusione delle aree attrezzate per il gioco dei bambini;

ATTESA, per tutto quanto sopra, la propria competenza;

ORDINA

Ai sensi degli artt. 50, comma 2° del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e dell'art. 32, comma 3°, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

La riapertura dei parchi e delle aree verdi comunali, ad esclusione delle aree attrezzate per il gioco dei bambini che restano inutilizzabili;

Ai sensi della vigente normativa statale e regionale, nelle suddette aree, sono in vigore:

- l'obbligo di distanziamento interpersonale;
- l'obbligo di indossare la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;
- il divieto di assembramento;
- l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni;

e di tutto quanto definito e disposto dal DCPM del 26 aprile 2020 e dai Protocolli Sanitari.

Si fa presente che qualora dovessero emergere, in tale fase di riapertura, particolari situazioni e/o localizzazioni in cui risulta impossibile garantire l'attuazione delle previste misure di sicurezza, si potrà disporre nuova chiusura, limitatamente alle specifiche aree interessate da tali criticità.

DISPONE

- 1) La revoca dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Buguggiate nr. 7 del 30 aprile 2020, nonché di tutte le precedenti disposizioni comunali contrastanti con quanto sopra;
- 2) Che la presente disposizione resti in vigore dalla sua pubblicazione fino a revoca, fatte salve nuove direttive o provvedimenti sovraordinati;

- 3) La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente provvedimento nonché la trasmissione dello stesso in copia ai Responsabili di Area Polizia Municipale e Area Tecnica – Settore LL.PP. e Manutenzioni per gli adempimenti di competenza;
- 4) Di demandare alla Polizia Locale e a tutte le Forze di Polizia, l'incombenza di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Che gli appartenenti al Gruppo di Protezione Civile Comunale, eseguiranno attività di informazione e controllo in ordine alla corretta applicazione delle norme di cui alla presente ordinanza e segnaleranno tempestivamente alle forze di polizia eventuali violazioni o situazioni di pericolo.

Ai sensi dell'art. 2 del D.L., n. 33 del 16.05.2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., in caso d'inottemperanza a quanto disposto dal presente atto saranno applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 4, comma 1 del D.L. 25.03.2020, n. 19.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge nr. 241 del 7 agosto 1990, che avverso la presente ordinanza, e in applicazione della Legge nr. 1034 del 6 dicembre 1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, alternativamente, potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

IL SINDACO
Matteo Sambo

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Buguggiate, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.